



Comune di Scandicci

Scandicci

Spett.le
L'Isola dei Renai Spa
Piazza della Repubblica n. 1
50058 Signa
isoladeirenai@pec.aperion.it

via Pec

Oggetto: Invio estratto del Dup con indirizzi per le società.

Spett.le società,
con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2020 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)" sono stati approvati gli indirizzi per le società partecipate a vario titolo da questo Ente.

Invito codesta Spett.le società ad uniformarsi a quanto deliberato che allego alla presente per estratto .

Colgo altresì l'occasione per ricordare che il Regolamento sui Controlli interni che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 5/3/2013, e successiva n.97 in data 28/11/2013 in ottemperanza agli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater e 147quinques del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), disciplina fra l'altro e in maniera dettagliata il "Controllo sulle società partecipate" definendone il contenuto, i soggetti preposti e le modalità.

L'occasione è gradita per porgere i mie più cordiali saluti
Il Dirigente del Settore 6
(Dott.Patrizia Landi)

INDIRIZZI

INDIRIZZI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25/05/2016 ha di fatto confermato la distinzione operata con la determinazione n. 8/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed affermata nuovamente con la determinazione n. 1134 dell'8/11/2017 della medesima ANAC secondo le quali

- gli Enti di diritto privato (non in controllo pubblico) sono tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.
- gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, sono tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con proprio atto n.1134 del giorno 08 novembre 2017 ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici" offrendo una interpretazione normativa che il Comune di Scandicci richiede alle società di osservare.

E' richiesto e prescritto il rispetto e la pubblicazione dei dati, documenti o rappresentazioni grafiche comunque denominate indicate negli articoli 14, 22 comma 2, e 47 comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Prescrizioni introdotte dal decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Alle società controllate e/o partecipate questo Ente richiede l'osservanza

- dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone " Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. ";

- dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone " Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. ";

- dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone " Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. ";

- dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone " Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le

società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio”;

- dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone “ Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4 “;

- dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone “Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28/08/1997 n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 08/04/2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/2012 n. 135.”;

- dell'art. 11, comma 6, secondo alinea, del d.lvo 175 del 19 agosto 2016 che prevede “...il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.”;

- dell'art. 11, comma 8, del d.lvo 175 del 19 agosto 2016 che prevede “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.”;

- dell'art. 11, comma 10, del d.lvo 19 agosto 2016, n. 175 che dispone “ E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. ”;

- dell'art. 11, comma 11 del d.lvo n.175 del 19 agosto 2016 che dispone “ Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento”;

- dell'art. 11, comma 12 del d.lvo n.175 del 19.08.2016 che dispone “Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.”;

- dell'art. 11, comma 13 del d.lvo n.175 del 19.08.2016 che dispone “Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.”;

- dell'art. 11, comma 14 del d.lvo n.175 del 19 agosto 2016 che dispone “Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 08/04/2013 n. 39”;

- dell'art. 11, comma 15 del d.lvo n.175 del 19.08.2016 che dispone “.Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto legge 16/05/1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/1994 n. 444.”;

- dell'art. 19, comma 3 del d.lvo n. 175 del 19.08.2016 che dispone "I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47 comma 2, del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33";

- dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 che dispone "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera";

- dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 che dispone "I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14/03/2013 n.33";

- dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 che dispone "Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante";

INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, inclusi i Comuni, "*coordinano le politiche assunzionali ... delle società da essi partecipate ... al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti ...*".

- dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 175 del 19.08.2016 che dispone "Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5/06/2003 n. 131."

- dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 175 del 19.08.2016 che dispone "Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma ."

Conseguentemente, il Comune di Scandicci fornisce a tutte le società da esso controllate l'indirizzo della riduzione complessiva delle spese di personale e della percentuale tra le stesse e le spese correnti.

Indirizzi in materia di nomina e di costi degli organi di amministrazione

L'art. 16 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha modificato l'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, come di seguito riportato:

"4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 08/04/2013 n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche,

non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”;

“5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4” .

L'art. 16 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, comma dispone “ Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014”.

In specie questo Ente richiede il rispetto dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n.175/2016 che dispone

“3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.”

Questo Ente fornisce atto di indirizzo ed invita le società ad uniformarsi a quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone “Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”